

## REGOLAMENTO DI PARCHEGGIO

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ARTICOLI 1336 E 1341 CODICE CIVILE RELATIVE ALL'AREA SOGGETTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO

**In vigore dal 13 luglio 2020**

1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano il rapporto contrattuale di natura privatistica tra utente e gestore del servizio di parcheggio APCOA Parking Italia S.p.A. con sede in Mantova, via Renzo Zanellini n. 15 - P.I. 01578450205 – indirizzo PEC [apcoa.parking.italia@pec.wt4.it](mailto:apcoa.parking.italia@pec.wt4.it).
2. Oggetto del presente contratto è la messa a disposizione da parte di APCOA Parking Italia S.p.A. di un posto auto nelle aree gestite da APCOA Parking Italia S.p.A. dietro pagamento di un corrispettivo. Deposito e custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti NON sono oggetto di questo contratto.  
Con la sosta del veicolo nelle aree a pagamento gestite da APCOA Parking Italia S.p.A. l'utente conclude un contratto di parcheggio regolato dalle presenti condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile.
3. Tutte le aree delimitate dagli stalli di colore blu sono soggette a pagamento con tariffa oraria che deve essere obbligatoriamente pre-pagata al momento dell'inizio della sosta.  
Le tariffe e le fasce orarie di pagamento sono esposte su ogni parcometro e sulla segnaletica verticale.
4. Il ticket della sosta deve essere ritirato presso il parcometro ed esposto in modo ben visibile sul cruscotto della vettura. La mancata esposizione del ticket o l'esposizione in modo da non consentirne la lettura faranno ritenere che la sosta non sia stata pagata.
5. **In caso di pagamento parziale della sosta - vale a dire in caso di ticket scaduto - sarà applicata una penale contrattuale di € 10,00; in caso di mancato pagamento della sosta sarà applicata una penale contrattuale di € 15,00 per ogni giornata o frazione di giornata di sosta. In entrambi i casi le penali applicate si intendono comprensive del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'evasione tariffaria** e sono applicate anche sulla base dell'art. 17 comma 132 della Legge 127 del 15.05.1997 (c.d. "Legge Bassanini bis") che prevede che i gestori possano comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali.
6. Non è consentito effettuare i pagamenti della sosta o delle eventuali penali contrattuali direttamente agli operatori presenti nelle aree di parcheggio, incaricati esclusivamente del controllo della sosta. Il pagamento della penale contrattuale potrà essere effettuato con bollettino postale tramite versamento sul conto corrente postale n° 28901254, con bonifico cod. IBAN IT43 H076 0111 5000 0002 8901 254 intestato ad Apcoa Parking Italia S.p.A., indicando il numero della penale e la targa dell'auto, o con carta di credito seguendo le indicazioni riportate sul sito [www.controllososta.apcoa.it](http://www.controllososta.apcoa.it), oppure, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre, direttamente presso l'ufficio APCOA sito in Porto Santo Stefano in via Sordini civico 19, nei giorni successivi all'accertamento.
7. **Il pagamento della penale contrattuale successivo ai 15 giorni dalla violazione comporterà l'addebito di ulteriori € 15,00 per le spese correlate alla gestione di tale ritardo.**
8. **Nel caso ricorrano i presupposti per l'applicazione della penale contrattuale, APCOA Parking Italia S.p.A. invierà a Poste Italiane i dati per la elaborazione e successiva spedizione dei primi solleciti di pagamento entro 90 giorni dalla violazione. L'omesso rispetto di tale procedura determinerà la decadenza di APCOA Parking Italia S.p.A. dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme dovute. In caso di omesso pagamento, APCOA Parking Italia S.p.A. si riserva di incaricare un legale che invierà una lettera raccomandata di diffida con un costo ulteriore di € 50,00 a titolo di contributo spese legali.**
9. In caso di mancato pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 8, nonostante l'invio di formale lettera di diffida di cui al precedente articolo 8, APCOA Parking Italia S.p.A. potrà agire giudizialmente in conformità a quanto previsto dal codice civile.

10. Fermi il diritto di difesa e i rimedi, anche giurisdizionali, previsti dall'ordinamento a sua tutela, l'utente, per qualsiasi chiarimento, informazione o reclamo, potrà rivolgersi al call center di APCOA Parking Italia S.p.A. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al seguente recapito telefonico: 0376 345000 – interno 4. E' inoltre possibile indirizzare comunicazioni scritte ai seguenti recapiti: sede legale della società sita in Mantova, Via Zanellini n. 15 - n. fax 02-57760153 – indirizzo e-mail: [controllo.sosta@apcoa.it](mailto:controllo.sosta@apcoa.it) .

**In vigore dal 13 luglio 2020**

**AVVERTENZE:**

**Gli operatori addetti alla emissione delle penali contrattuali per violazione delle presenti condizioni generali di contratto agiscono come soggetti privati e non in qualità di “ausiliari del traffico”. Le penali contrattuali non costituiscono quindi sanzioni amministrative e non sono soggette alla disciplina prevista dal Codice della Strada.**

**Si segnala inoltre che il pagamento della penale contrattuale non preclude l'accertamento dell'eventuale illecito amministrativo per violazione del codice della strada da parte delle competenti autorità, anche tramite “ausiliari del traffico”, con l'applicazione della prevista sanzione amministrativa.**